

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6347 del 04/12/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013 DITTA TECNOSERVICE SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI IN METALLO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOC. BONINA, VIA BONINA N. 18.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6601 del 04/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR N. 59/2013 DITTA TECNOSERVICE SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI IN METALLO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOC. BONINA, VIA BONINA N. 18.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

1. la nota n. 6852 del 1.9.2018 dello Sportello Unico del Comune di Calendasco (prot. Arpae nn. 13323 del 3.9.2018), con la quale era trasmessa l'istanza presentata dalla ditta **TECNOSERVICE S.r.l. (C.F. 03195931203)** per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di riparazione e manutenzione di prodotti in metallo da svolgersi nello stabilimento da ubicarsi in Comune di Calendasco loc. Bonina via Bonina n. 18;
2. la nota prot. Arpae n. 14195 del 12.9.2018 con cui la SAC di Arpae, in sede di verifica di correttezza formale ha evidenziato, per il prosieguo dell'istruttoria, la necessità di acquisire documentazione integrativa;
3. la documentazione integrativa pervenuta tramite nota del SUAP n. 7937 del 10.10.2018 (prot. Arpae n. 15974 di pari data);
4. la documentazione integrativa volontaria pervenuta tramite nota del SUAP n. 8639 del 2.11.2018 (prot. Arpae n. 17207 del 5.11.2018);
5. la nota n. 97389 del 5.11.2018 (prot. Arpae n. 17251 del 5.11.2018) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza riteneva necessario acquisire informazioni sul processo decisionale, corredato dei necessari calcoli, che ha portato alla scelta della soluzione impiantistica proposta e a definirne la sua efficacia, anche in relazione alla tipologia dei pezzi in lavorazione ed il loro dimensionamento;
6. il verbale della conferenza di servizi del 6.11.2018 durante la quale era ritenuto che la documentazione agli atti non fosse esaustiva e che dovesse essere completata;
7. la documentazione integrativa pervenuta tramite il SUAP (prot. Arpae n. 17672 del 13.11.2018);

Evidenziato che l'istanza di AUA riguarda i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

Appurato che:

1. contestualmente all'avvio dell'attività in Comune di Calendasco sarà dismesso lo stabilimento sito in Comune di Piacenza per cui con DD n. 1998 del 24.6.2016 è stata adottata l'AUA;
2. le emissioni derivano da quattro postazioni di verniciatura (E1, E2, E3 ed E4, munite di filtro a carbone attivo per l'abbattimento dei COV), da una macchina lavapistole (E7) e da due linee a presidio delle operazioni di carteggiatura (4 postazioni per ogni linea, generanti le emissioni E5 ed

E6); la frequenza di sostituzione dei carboni attivi in corrispondenza dei consumi massimi è di circa 50 ore lavorative;

3. il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti, compreso il prodotto per la pulizia, è pari a 70,45 kg/g, mentre il consumo massimo giornaliero degli stessi prodotti pari a 77,5 kg/g;
4. il consumo annuo dichiarato di COV è pari a 6803,9 kg/anno e l'attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 (rivestimento di autoveicoli con superamento della soglia di 0,5 t/anno di COV);

Acquisiti i seguenti contributi:

- nota n. 103620 del 28.11.2018 (prot. Arpae n. 18417 del 28.11.2018) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza esprimeva parere favorevole all'istanza. Inoltre, a tutela dell'addetto alla verniciatura, in considerazione delle dimensioni dei pezzi lavorati e delle caratteristiche impiantistiche nonché dei prodotti vernicianti utilizzati, era ricordato che:
 - l'operatore dovrà indossare i necessari DPI, in particolare un respiratore a maschera intera con filtro combinato per vapori organici e polveri;
 - durante l'attività di verniciatura, al fine di evitare correnti d'aria interferenti, i portoni dovranno essere mantenuti chiusi;
 - la verniciatura dovrà essere eseguita, esclusivamente, all'interno del flusso d'aria entrante;

Acquisiti nella seduta del 29 novembre 2018 della CDS i seguenti contributi:

- parere favorevole del rappresentante del ST di Arpae che condivide i limiti e le prescrizioni successivamente riportate nella parte dispositiva;
- parere del rappresentante del Comune di Calendasco favorevole per quanto attiene le emissioni in atmosfera. Lo stesso riferisce la congruità della valutazione di impatto acustico;

Richiamate quindi integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 29 novembre 2018, ha espresso parere favorevole all'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta TECNOSERVICE SRL per l'attività di "riparazione e manutenzione di prodotti di metallo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), Loc. Bonina, via Bonina n. 18;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TECNOSERVICE SRL** per l'attività di "riparazione e manutenzione di prodotti di metallo", da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), Loc. Bonina, via Bonina n. 18;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

A) **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta ditta **TECNOSERVICE SRL** (C.F. 03195931203) - per l'attività di "riparazione e manutenzione di prodotti in metallo" da svolgersi nello stabilimento da ubicarsi in Comune di Calendasco loc. Bonina via Bonina n. 18; Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

B) di stabilire per quanto attiene **per le emissioni in atmosfera** ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 per lo stabilimento nel suo complesso i seguenti limiti e prescrizioni:

EMISSIONE N. E1 CABINA VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h	
Durata massima giornaliera	8	h/g	
Durata massima annua	220	gg/anno	
Altezza minima	9	m	
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI
INQUINANTI:			
Materiale particellare	3	mg/Nm ³	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³	

EMISSIONE N. E2 CABINA VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h	
Durata massima giornaliera	8	h/g	
Durata massima annua	220	gg/anno	
Altezza minima	9	m	
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI
INQUINANTI:			
Materiale particellare	3	mg/Nm ³	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³	

EMISSIONE N. E3 CABINA VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h	
Durata massima giornaliera	8	h/g	
Durata massima annua	220	gg/anno	
Altezza minima	11	m	
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI
INQUINANTI:			
Materiale particellare	3	mg/Nm ³	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³	

EMISSIONE N. E4 CABINA VERNICIATURA

Portata massima	60000	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 CARTEGGIATURA

Portata massima	525 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 CARTEGGIATURA

Portata massima	525 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 LAVAGGIO ATTREZZATURE

Durata massima giornaliera	30 min/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m

- i camini di emissione E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come **Ctot**;
 - o UNI CEN/TS 13649 per la determinazione dei **composti organici volatili** specciati;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- le operazioni di verniciatura, appassimento e preparazione vernici devono essere svolte nelle apposite cabine (generanti le emissioni E1, E2, E3 ed E4), dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di idonei sistemi di abbattimento del materiale particellare e dei COV, sistemi che devono essere mantenuti in perfette condizioni. Inoltre, durante l'attività di verniciatura, al fine di evitare correnti d'aria interferenti, i portoni dovranno essere mantenuti chiusi e la verniciatura dovrà essere eseguita, esclusivamente, all'interno del flusso d'aria entrante;
- le operazioni di lavaggio attrezzature devono avvenire nell'apposito impianto dotato di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano (emissione E7);
- i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere

compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) non deve essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso il prodotto per la pulizia delle attrezzature) pari a 78 kg/g;
- j) le ore giornaliere di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura (E1, E2, E3, E4) e di lavaggio pistole (E7), i consumi di prodotti vernicianti e diluenti (compresi quelli utilizzati per la pulizia), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) per le fasi di verniciatura/essiccazione e pulizia delle attrezzature devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti riguardanti l'intero stabilimento:
 - limite di emissione annua di COV (al netto dei COV contenuti nei rifiuti): 1000 kg/anno;
 - limite di emissione diffusa: 20% dell'input di solvente (stante l'impossibilità di campionare l'emissione E7, la relativa emissione sarà conteggiata nell'emissione diffusa);
- l) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa ad Arpae di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza, che dovranno essere aggiornate indicando il contenuto di COV; detta documentazione dovrà riportare anche la quantità di solvente impiegato per le operazioni di pulizia ed i COV contenuti nei rifiuti prodotti – specificandone i rispettivi codici CER - supportati da specifiche e significative analisi;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- m) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime non può superare i due mesi;
- n) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- o) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi nonché l'esito di almeno un campionamento su un impianto a scelta finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti dei COV speciati indicati dal paragrafo 2 della parte I dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 in corrispondenza dell'impiego di materie prime contenenti COV con indicazioni di pericolo H351;

C) di fare salvo che:

- l'operatore dovrà indossare i necessari DPI, in particolare un respiratore a maschera intera con filtro combinato per vapori organici e polveri come indicato dall'AUSL con nota n. 103620 del 28.11.2018 del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

D) di dare atto che

- a far data dalla messa in esercizio, dovranno cessare le emissioni derivanti dallo stabilimento sito in Comune di Piacenza in possesso dell'AUA adottata con DD n. 1998 del 24.6.2016;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- l'AUA non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al Suap del Comune di Calendasco per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP del Comune di Calendasco (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.